



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 18 del 09/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2021.

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di Marzo alle ore 17:00, nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Nadia Matta la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	MATTA NADIA	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	MURA ANTONIO	X	
<u>3</u>	Assessore	COPPI SAMANTA	X	
<u>4</u>	Assessore	CAREDDU CATERINA SANDRA	X	
<u>5</u>	Assessore	SCOLAFURRU FABRIZIO	X	
<u>6</u>	Assessore	AZARA DOMENICO	X	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...";

VISTO il vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno" approvato con Deliberazione C.C. n. 51 del 27.10.2017 (successivamente modificato con Deliberazioni C.C. nn. 64 del 29.12.2017, n. 29 del 15.05.2018 e n. 26 del 28.08.2020);

RICHIAMATO l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: "... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...";

RICHIAMATA quindi la Deliberazione di G.C. n. 162 del 26.10.2018 di approvazione delle tariffe per l'anno 2019, successivamente confermate per l'anno 2020 con Deliberazione di G.C. n. 160 in data 11.12.2019;

CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2021 - 2023 e Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023);

RITENUTO opportuno rimodulare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria, in adeguamento del principio di gradualità del prelievo in proporzione al prezzo del soggiorno nelle strutture;

PRESO ATTO della proposta di rimodulazione delle tariffe, predisposta dall'ufficio finanziario, da cui si rileva l'incremento principale delle tariffe per le categorie alberghiere in cat. 4 e 5 stelle ed extralberghiere per immobili classati catastalmente in cat. A7/A8 e oltre;

DATO ATTO che con nota prot. n. 2342 del 11.02.2021 la proposta della presente rimodulazione tariffaria è stata trasmessa alle associazioni di categoria per la presentazione di eventuali osservazioni;

PRESO ATTO che delle osservazioni in merito da parte dell'Associazione Albergatori di Santa Teresa Gallura, con nota prot. n. 2573 del 16.02.2021 e dell'Associazione FIAIP - Collegio Provinciale - Centro Nord Sardegna di Olbia con nota prot. n. 2755 del 18.02.2021;

DATO ATTO che nell'anno 2020 il gettito dell'imposta è stato pari ad Euro 396.057,59 per gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica sulle presenze turistiche;

RILEVATO che, l'incremento potenziale del gettito, a seguito della presente rimodulazione, in relazione agli introiti registrati nell'anno 2019 è stimato per un importo pari ad € 285.000,00;

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201: 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16,

lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

Tutto ciò premesso

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. **di approvare** per l'anno 2021, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui al seguente prospetto, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare:

Periodo dal 01.01.2021 al 31.05.2021 – 01.10.2021 – 31.12.2021:

ALBERGHI - IMPOSTA €/PER PERSONA PER CIASCUN PERNOTTAMENTO

TIPOLOGIA STRUTTURA	€/PRESENZA
5 STELLE	€ 0,00
4 STELLE	€ 0,00
3 STELLE	€ 0,00
2 STELLE / 1 STELLA	€ 0,00

STRUTTURE EXTRALBERGHIERE - €/PER PERSONA PER CIASCUN PERNOTTAMENTO

TIPOLOGIA STRUTTURA	€/PRESENZA
C.A.V. :	€ 0,00
CAMPEGGI:	€ 0,00
B & B	€ 0,00
AFFITTACAMERE	€ 0,00
CASE/ALLOGGI AFFITTO	€ 0,00
AGRITURISMO	€ 0,00
C.A.V.	€ 0,00

CAMPEGGI:	€ 0,00
B & B	€ 0,00

Periodo dal 01.06.2021 al 30.09.2021:

ALBERGHI - IMPOSTA €/PER PERSONA PER CIASCUN PERNOTTAMENTO

TIPOLOGIA STRUTTURA	€/PRESENZA
5 STELLE	€ 3,00
4 STELLE	€ 2,50
3 STELLE	€ 2,00
2 STELLE / 1 STELLA	€ 1,00

EXTRALBERGHIERE - €/PER PERSONA PER CIASCUN PERNOTTAMENTO

TIPOLOGIA STRUTTURA	€/PRESENZA
C.A.V.:	
- IMMOBILI DIVERSI DA CAT. CATASTALE A7/A8 e oltre	€ 2,50
- IMMOBILI CAT. CATASTALE A7/ A8 e oltre	€ 3,50
CAMPEGGI	€ 2,00
B & B	€ 1,50
AFFITTACAMERE	€ 1,50
CASE/ALLOGGI AFFITTO DIVERSI DA CAT. CATASTALE A7/A8/A9	€ 2,50
CASE/ALLOGGI AFFITTO CAT. CATASTALE A7/A8 e oltre	€ 3,50
AGRITURISMO	€ 1,50
TURISMO RURALE	€ 1,50
RESIDENCE	€ 1,50
AUTOCARAVAN – CARAVAN	€ 3,00

2. **DI STABILIRE** che l'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi;

3. **DI PREVEDERE** altresì relativamente:

a) alle strutture "Case/Alloggi diverse da categorie A7/ A8 ed oltre", l'applicazione dell'imposta di soggiorno con pagamento dell'importo forfettario annuo di € 200,00 per ciascuna unità immobiliare, calcolato sulla base di numero di n. 80 presenze forfettarie tassabili;

- b) alle strutture "Ville A7/A8 e oltre" per ciascuna unità immobiliare, l'applicazione dell'imposta di soggiorno con pagamento dell'importo forfettario annuo di € 280,00 per ciascuna unità immobiliare, calcolato sulla base di numero di n. 80 presenze forfettarie tassabili;
4. **DI DARE ATTO** che per le locazioni turistiche stipulate per il tramite di soggetti gestori di portali telematici non trova applicazione l'azzeramento tariffario per il periodo dal 01 Gennaio al 31 Maggio e dal 01 Ottobre al 31 Dicembre;
5. **DI STABILIRE**, relativamente alle locazioni brevi e turistiche stipulate per il tramite di soggetti gestori di portali telematici, in alternativa al pagamento per pernottamento/presenza, l'applicazione dell'imposta di soggiorno con pagamento dell'importo pari al **tre per cento (3%)** sul costo della singola camera o appartamento, al lordo di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi, con il limite massimo, previsto per legge, di 5 euro a persona per notte di soggiorno;
6. **DI DARE ATTO** che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 01.01.2021;
7. **DI DARE ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ..."*;
8. **DI DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Nadia Matta

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Moroni
(atto sottoscritto digitalmente)